VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 11 del 22-02-2021

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (ART. 58, D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 06/08/2008, N. 153): APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di febbraio alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare del palazzo Comunale, sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Silvia Genzini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1.	Genzini Silvia	Presente	
2.	Dimone Fabrizio	Presente	
3.	Corbari Carlo	Presente	
4.	Madurini Roberto	Presente	
5.	Zagni Pietro	Presente	
6.	Pagani Margherita	Presente	
7.	Meneghinello Rossella	Presente	
8.	Granata Giampietro	Assente	
9.	Morandi Maurizio	Presente	
10.	Olzi Marco	Presente	
11.	Ponzoni Gianpietro	Presente	
Presenti 10 Assenti 1			

Partecipa Il Segretario Comunale dott.ssa Mariateresa Caporale Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (ART. 58, D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 06/08/2008, N. 153): APPROVAZIONE

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Pagani e Zagni per la maggioranza, e Olzi per la minoranza.

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio Comunale.

Interviene il consigliere Olzi a nome e per conto del proprio gruppo, dichiarando l'astensione in quanto non partecipano alla gestione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021", termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021:

PREMESSO:

- che l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, successivamente integrato dall'art. 33, comma 6 del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011 e a sua volta modificato dall'art. 27 della Legge 214/2011, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine dell'inserimento degli stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- che ai sensi della citata norma:
 - l'inserimento degli immobili nel piano in oggetto ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale che, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni;
 - la verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente;
 - l'inclusione di un immobile nel piano in oggetto ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
 - contro l'iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n°340/2009 del 16 dicembre 2009 pubblicata il 30 dicembre 2009, inerente la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 58 del D.L. 25.06.2008 n°112, convertito con modifiche nella legge n°133/2008 e successive integrazioni e modificazioni;

VERIFICATO che, a seguito della sentenza di cui sopra, deve essere specificato che la destinazione urbanistica disposta per gli immobili costituisce variante allo strumento urbanistico e che è necessario, ai fini dell'efficacia definitiva della variante, che questa sia determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme regionali, precisando che è da considerarsi comunque ammissibile l'adozione della variante specifica adottata dall'Ente Locale ai sensi dell'art.58 del D.L. n°112/2008 e successive integrazioni e modificazioni, anche se non espressamente prevista in tale forma dalla vigente normativa regionale; la legittimazione ad indicare espressamente la destinazione urbanistica di ogni singolo immobile da valorizzare o dimettere è attribuito all'Ente Locale dall'art.58, comma 2, nella parte ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte, tenendo conto del fatto che nella ratio dell'art.58 sono ravvisabili anche profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica, in quanto finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli Enti;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.11.2019, con la quale è stata effettuata la ricognizione del patrimonio comunale, comprendente beni immobili di proprietà comunale ricadenti nel territorio del Comune di Pieve san Giacomo, anche strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, e confermata con deliberazione di G.C. n. 107 del 29.12.2020 di approvazione dello schema di Bilancio 2021/2023;
- la propria deliberazione n. 35 del 21.11.2017, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'uso e dell'alienazione dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale;

VISTO il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", periodo 2021/2023, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, risultante NEGATIVO, di cui all'allegato sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il suddetto Piano costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (consiglieri Olzi. Morandi e Ponzoni), espressi per alzata di mano dai sette votanti su dieci presenti:

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE le premesse e di dare atto che le considerazioni sopra riportate fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI APPROVARE il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" per il triennio 2021/2023, allegato sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che per il periodo in oggetto risulta NEGATIVO;
- 3. DI DARE ATTO che la destinazione urbanistica disposta per gli immobili costituisce variante allo strumento urbanistico e che è necessario, ai fini dell'efficacia definitiva della variante, che questa sia determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme regionali, precisando che è da considerarsi comunque ammissibile l'adozione della variante specifica adottata dall'Ente Locale ai sensi dell'art.58 del D.L. n°112/2008 anche se non espressamente prevista in tale forma dalla vigente normativa regionale; la legittimazione ad indicare espressamente la destinazione urbanistica di ogni singolo immobile da valorizzare o dimettere è attribuito all'Ente Locale dall'art.58 comma 2 nella parte ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte, tenendo conto del fatto che nella ratio dell'art.58 sono ravvisabili anche profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica, in quanto finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli Enti;
- 4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda ad attivare, presso gli organi competenti, le procedure di verifica della compatibilità del Piano in oggetto agli atti di pianificazione urbanistica sovraordinata;
- 5. DI DARE, ALTRESI', MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, affinché il Piano in oggetto venga allegato al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;
- 6. DI DISPORRE che il citato Piano venga pubblicato sul sito on-line, nella Sezione "Amministrazione trasparente" "Opere Pubbliche".

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 22-02-2021

Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(ART. 58, D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 06/08/2008, N. 153): APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li 22-02-2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico F.to Simona Donini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li 22-02-2021

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile F.to Sabrina Leni

IL SINDACO F.to Silvia Genzini

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Mariateresa Caporale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 03-03-2021

Il Segretario Comunale F.to dott.ssa Mariateresa Caporale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .03-03-2021 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 14-03-2021

Il Segretario Comunale F.to dott.ssa Mariateresa Caporale